

**DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013
609/2013/R/EEL**

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA CONVENZIONE FRA LA SOCIETÀ TERNA S.P.A. E LA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI E APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI MARKET COUPLING SULL'INTERCONNESSIONE ITALIA-SLOVENIA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito: regolamento 714/2009);
- le linee guida di ACER sull'allocazione della capacità e gestione delle congestioni – *Framework Guidelines on Capacity Allocation and Congestion Management for Electricity* – pubblicate il 29 luglio 2011 (di seguito *CACM Framework Guidelines*);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 (di seguito: Decreto MSE 11 novembre 2011);
- il decreto ministeriale 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIDME);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità del 13 settembre 2010, ARG/elt 143/10;
- la deliberazione del Regolatore sloveno “*Javna agencija Republike Slovenije za energijo*” (di seguito: AGEN-RS) del 13 ottobre 2010, 141-4/2010-3/EE-03;
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2010, ARG/elt 243/10;
- la deliberazione di AGEN-RS del 15 dicembre 2010, 141-5/2010-16/EE-03;
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2011, PAS 3/11;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11, con il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, ARG/elt 189/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 189/11);
- l’Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2012, 217/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 560/2012/R/eel, (di seguito: deliberazione 560/2012/R/eel);
- la deliberazione di AGEN-RS del 19 dicembre 2012, 141-11/2012-03/203, (di seguito: deliberazione 141-11/2012-03/203);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2013, 543/2013/R/eel, (di seguito: deliberazione 543/2013/R/eel);
- il *Memorandum of Understanding* del 14 aprile 2008 (di seguito: MoU 2008), firmato dalle società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) e *Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o.* (di seguito: Borzen);
- la *Joint Declaration* del 8 Settembre 2008, firmata dai Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia (di seguito: *Joint Declaration* 2008);
- la *Joint Declaration* del 9 Novembre 2009, firmata dai Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia (di seguito: *Joint Declaration* 2009);
- il *Memorandum of Understanding* del 27 agosto 2010, firmato dal Ministro italiano dello Sviluppo Economico e dal Ministro sloveno dell’Economia (di seguito: MoU 2010);
- le regole per l’accesso alle reti di interconnessione delle regioni Centro Ovest, Centro Sud e della Svizzera – *Rules for capacity allocation by explicit auction within Central West Europe Region, Central South Europe Region and Switzerland* – elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti ai lavori in ambito ACER delle Iniziative Regionali per il Centro-Sud e il Centro Ovest Europa (nel seguito: *Access Rules*);
- la comunicazione congiunta di GME e di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 5 dicembre 2013, prot. Autorità n. 39556, del 12 dicembre 2013 (di seguito: comunicazione GME-Terna 12 dicembre 2013), recante i nuovi schemi di Master Agreement e Pentilateral Agreement fra Borzen, BSP Regionalna Energetska Borza d.o.o (di seguito: BSP), Elektro – Slovenija d.o.o (di seguito: ELES), GME e Terna;
- la comunicazione di GME, del 13 dicembre 2013, prot. Autorità n. 39935, del 16 dicembre 2013 (di seguito: comunicazione GME 16 dicembre 2013), recante lo schema di *Bilateral Agreement* fra GME ed BSP;
- la comunicazione di GME del 16 dicembre 2013, prot. Autorità 39964, del 17 dicembre 2013 (di seguito: comunicazione GME 17 dicembre 2013), recante lo schema di Convenzione fra GME e CCSE;

- la comunicazione di GME del 18 dicembre 2013, prot. Autorità 40275 (di seguito: comunicazione GME 18 dicembre 2013), recante lo schema di Convenzione fra GME e Terna.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione 111/06 GME e Terna attraverso una o più convenzioni disciplinano; fra l'altro:
 - a) l'affidamento a GME della raccolta delle offerte relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
 - b) i flussi informativi necessari alla registrazione, nell'ambito del servizio di dispacciamento, degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e prelievo e le modalità di scambio delle informazioni;
 - c) la regolazione delle partite economiche relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 7.2, della deliberazione 111/06 gli schemi delle convenzioni di cui al precedente alinea ed i relativi aggiornamenti debbono essere inviati, anteriormente alla sottoscrizione, all'Autorità che ne verifica la conformità alla deliberazione 111/06 entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi;
- con la deliberazione ARG/elt 189/11, l'Autorità ha verificato positivamente lo schema di Convenzione fra GME e Terna e i relativi corrispettivi, con riferimento al periodo 2011-2013;
- con la comunicazione GME 18 dicembre 2013, GME ha trasmesso all'Autorità il nuovo schema della Convenzione fra GME e Terna (di seguito: Convenzione GME-Terna) che prevede, tra le altre cose, l'azzeramento del corrispettivo annuo riconosciuto da parte di Terna a GME, a titolo di contributo per le attività di raccolta di cui al punto a) e di registrazione di cui al punto b).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la firma del MoU 2008, le società GME e Borzen hanno avviato una cooperazione finalizzata a concepire e proporre un meccanismo di asta implicita (*market coupling*) per l'assegnazione della capacità giornaliera sull'interconnessione Italia-Slovenia;
- con la firma della *Joint Declaration* 2008, i Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia hanno espresso, per conto dei rispettivi Governi, il loro supporto alle attività volte all'ulteriore integrazione del Mercato Interno dell'Energia, ivi inclusa la cooperazione fra GME e Borzen;
- con la comunicazione del documento di discussione "*Establishment of a market coupling mechanism on the slovenian-italian border*" del novembre 2008 all'Autorità e ad AGEN-RS (di seguito: i Regolatori), a Terna e ad ELES (di seguito: i TSO), al Ministro italiano dello sviluppo economico e al Ministro sloveno dell'economia (di seguito: i Ministri rilevanti), le società GME, Borzen e BSP (di seguito: i PX/MO) hanno proposto di avviare una stretta cooperazione fra Ministri rilevanti, Regolatori, TSO e PX/MO finalizzata alla realizzazione del progetto di *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia;
- con il *Kick-off meeting* di Roma il 22 maggio 2009, le rappresentanze del Ministro italiano dello Sviluppo Economico, dei Regolatori, dei TSO e dei PX/MO hanno

avviato i lavori di implementazione del progetto di *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia;

- nel corso del citato *Kick-off meeting*, i partecipanti hanno unanimemente convenuto di costituire un *Working Group* bilaterale italo-sloveno (di seguito: WG) – presieduto dai delegati dei Regolatori e composto dai delegati dei Ministri rilevanti, dei TSO e dei PX/MO - incaricato di:
 - lavorare in parallelo su tutti gli aspetti del processo di implementazione del progetto;
 - informare costantemente l'*Implementation Group* della Regione Centro-Sud circa i progressi del summenzionato processo;
- con la firma del MoU 2010, i Ministri rilevanti hanno espresso il supporto istituzionale del governo italiano e del governo sloveno al processo di implementazione del progetto di *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il 1 gennaio 2011 è entrato in operatività il meccanismo di *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia; tale meccanismo è strutturato secondo quanto pattuito rispettivamente nel *Master Agreement* (di seguito: MA) e nel *Pentalateral Agreement* (di seguito: PA);
- il MA fissa i principali obiettivi e criteri cui deve uniformarsi il modello di *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia nonché le condizioni minime a cui i soggetti firmatari del MA sono pronti ad assumersi i rispettivi impegni per l'implementazione del suddetto modello;
- il PA fissa le regole e le procedure finalizzate alla efficace ed efficiente attuazione del modello di *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia nonché i reciproci diritti e obblighi dei TSO e dei PX/MO nell'esecuzione delle citate regole e procedure;
- l'Autorità, con deliberazione 560/2012/R/eel e AGEN-RS, con deliberazione 141-11/2012-03/203, hanno approvato:
 - un nuovo schema di MA trasmesso ai Regolatori dai TSO e dai PX/MO; in seguito alla sottoscrizione da parte dei TSO e dei PX/MO, il MA è entrato in vigore il 31 dicembre 2012 (di seguito: MA 2013);
 - un nuovo schema di PA trasmesso ai Regolatori dai TSO e dai PX/MO; in seguito alla sottoscrizione da parte dei TSO e dei PX/MO, il nuovo PA è entrato in vigore il 31 dicembre 2012 con validità sino 31 dicembre 2013 (di seguito: PA 2013);
- il Decreto MSE 11 novembre 2011 dispone, fra l'altro, che:
 - l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia è effettuata dalla società CASC.EU S.A., secondo procedure concorsuali condotte in nome dei gestori di rete nazionali sulla base di regole per l'allocazione della capacità transfrontaliera predisposte dai suddetti gestori;
 - laddove possibile l'assegnazione può avvenire attraverso il meccanismo del *market coupling*;

- le *Access Rules* approvate dall’Autorità con deliberazione 543/2013/R/eel disciplinano, fra l’altro, l’assegnazione delle capacità giornaliere transfrontaliere tramite asta esplicita ove ciò non abbia luogo tramite il meccanismo del *market coupling* (asta implicita) o nel caso di fallimento di quest’ultimo.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 560/2012/R/eel, l’Autorità ha approvato la soluzione condivisa nell’ambito del WG per la prosecuzione del *market coupling* sull’interconnessione Italia-Slovenia fino al 31 dicembre 2013 (di seguito: *market coupling 2013*);
- il *market coupling 2013* prevedeva, tra le altre cose, quanto segue:
 - a) la ridefinizione del ruolo di *Shipping Agent*, quale soggetto responsabile di dare esecuzione fisica ai programmi di scambio di energia transfrontalieri risultanti dal *market coupling*, e l’introduzione del ruolo di *Central Counter Party*, quale soggetto responsabile da fungere da controparte centrale per le importazioni/esportazioni di energia risultanti dal *market coupling*;
 - b) l’assegnazione del ruolo di *Shipping Agent* ai TSO e del ruolo di *Central Counter Party* rispettivamente a GME per l’Italia e a ELES per la Slovenia;
 - c) la fatturazione e il pagamento fra le *Central Counter Party* delle importazioni/esportazioni di energia risultanti dal *market coupling* secondo le procedure previste dalla Convenzione tra GME e ELES; in particolare:
 - la valorizzazione delle importazioni/esportazioni di energia risultanti dal *market coupling* al prezzo di riferimento del mercato della *Central Counter Party* del paese esportatore e, conseguentemente, la raccolta della relativa rendita da congestione da parte della *Central Counter Party* del paese importatore;
 - la fatturazione delle importazioni/esportazioni nel giorno di *trading* (o nel primo giorno lavorativo successivo in caso di giorno festivo);
 - il pagamento delle importazioni/esportazioni nel secondo giorno lavorativo successivo al giorno di fatturazione;
 - d) il conferimento da parte di GME a CCSE di una delega, ex art. 1269 del Codice Civile, a effettuare i pagamenti afferenti le importazioni di energia e le rendite di congestione risultanti dal *market coupling*;
 - e) l’indicazione di CCSE da parte di GME, ex art. 1188 del Codice Civile, quale soggetto titolato a ricevere i pagamenti afferenti le esportazioni di energia risultanti dal *market coupling*;
 - f) la remunerazione della liquidità fornita, ovvero ricevuta, da CCSE, nell’ambito della gestione dei pagamenti afferenti il *market coupling*, al tasso di interesse riconosciuto a CCSE dall’istituto cassiere sulle giacenze della medesima;
 - g) l’istituzione, presso CCSE, di un apposito conto per la gestione del *market coupling* sull’interconnessione Italia-Slovenia (di seguito: conto *market coupling*), alimentato tramite versamenti dagli altri conti di gestione del settore elettrico in ragione delle disponibilità temporanee dei medesimi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47.3, del TIT;
 - h) in caso di frequenti omissioni o ritardi nei pagamenti (almeno due volte in un mese per più di due giorni ciascuno), il diritto di ciascuna *Central Counter Party* di esigere dall’altra, senza che quest’ultima possa opporre rifiuto, la

prestazione di una garanzia, nella forma di deposito bancario fruttifero per un ammontare pari al minore tra:

- il controvalore delle importazioni/esportazioni di energia risultanti dal *market coupling* negli ultimi sette giorni e
 - il limite massimo di 3,5 milioni di euro;
- i) la prestazione della predetta garanzia, laddove richiesta da ELES, da parte di CCSE per conto del GME;
- j) la restituzione della predetta garanzia da parte della *Central Counter Party* beneficiaria, decorsi ininterrottamente 60 giorni consecutivi di pagamento senza ritardi nei pagamenti da parte della *Central Counter Party* che ha versato la garanzia medesima;
- k) in caso di omissione o ritardo del pagamento relativo ad un giorno di *trading* per due giorni consecutivi, il diritto della *Central Counter Party* che non ha ricevuto il pagamento di attivare le procedure di ripiego (*fall-back*) che prevedono il disaccoppiamento (cosiddetto *decoupling*) dei mercati del giorno prima italiano e sloveno; la riattivazione del meccanismo di *market coupling* avrà luogo il giorno di *trading* successivo all'avvenuto pagamento;
- l) la ripartizione fra i TSO delle rendite di congestione risultanti dal *market coupling*, secondo le procedure previste dal *Bilateral Agreement* fra Terna ed ELES; in particolare, il pagamento delle rendite di congestione nel nono giorno lavorativo del primo mese successivo al mese di consegna;
- m) la fatturazione e il pagamento delle rendite di congestione risultanti dal *market coupling* fra la *Central Counter Party* (GME per l'Italia) e il TSO (Terna per l'Italia) del paese importatore entro termini coerenti con quelli di cui al precedente alinea;
- n) l'adeguamento della Convenzione fra GME e Terna, redatta ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione 111/06 per disciplinare:
- il versamento a Terna delle rendite di congestione risultanti dal *market coupling* quando l'Italia è il paese importatore;
 - il versamento da parte di Terna a GME degli importi pari agli interessi che questi deve corrispondere a CCSE per i pagamenti effettuati dalla medesima in relazione alle importazioni di energia e alle rendite di congestione risultanti dal *market coupling*;
 - il versamento a Terna, da parte del GME, degli importi pari agli interessi che quest'ultimo riceve da CCSE in relazione alle esportazioni di energia risultanti dal *market coupling*;
- o) la stipula di una Convenzione fra GME e CCSE per disciplinare:
- la gestione dei pagamenti afferenti le importazioni/esportazioni di energia e le rendite di congestione risultanti dal *market coupling*;
 - le modalità di restituzione della liquidità fornita, ovvero ricevuta, da CCSE ai fini della suddetta gestione e dei relativi interessi maturati;
 - le modalità di prestazione da parte di CCSE, per conto di GME, della garanzia richiesta da ELES in caso di frequenti omissioni o ritardi nei pagamenti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il *PA 2013* scade il 31 dicembre 2013 e il WG ha pertanto avviato, nel corso del 2013, appositi negoziati per identificare una soluzione condivisa finalizzata alla prosecuzione del *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia per l'anno 2014 (di seguito: *market coupling 2014*);
- con comunicazione GME-Terna 12 dicembre 2013, Terna e GME hanno trasmesso all'Autorità, per approvazione, un nuovo schema di *MA* e un nuovo schema di *PA*; tali schemi sono funzionali all'entrata in vigore del nuovo accordo condiviso nell'ambito del WG per la prosecuzione del *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia dal 31 dicembre 2013 (di seguito: *market coupling 2014*);
- con la comunicazione GME 17 dicembre 2013, GME ha trasmesso all'Autorità per approvazione un apposito schema di Convenzione fra GME e CCSE (di seguito: Convenzione GME-CCSE); tale schema è funzionale all'entrata in vigore del *market coupling 2014*;
- con comunicazione GME 16 dicembre 2013, GME ha trasmesso all'Autorità per approvazione un apposito schema di *Bilateral Agreement* fra GME e BSP (di seguito: *BA GME-BSP*); tale schema è funzionale all'entrata in vigore del *market coupling 2014*;
- lo schema di Convenzione GME-Terna trasmesso all'Autorità con comunicazione GME 18 dicembre 2013, è funzionale all'entrata in vigore del *market coupling 2014*;
- rispetto al *market coupling 2013*, il *market coupling 2014* prevede:
 - il subentro di BSP a ELES nel ruolo di *Central Counter Party* per la Slovenia;
 - la valorizzazione delle importazioni/esportazioni di energia risultanti dal *market coupling* al valor medio tra i prezzi orari registrati nella zona importatrice ed esportatrice; ciò al fine di consentire:
 - in caso di importazione dalla Slovenia, a BSP di entrare nella disponibilità della quota parte di rendita di congestione di competenza di ELES il secondo giorno lavorativo successivo al giorno di fatturazione;
 - in caso di esportazione dall'Italia, a CCSE per conto di GME (nel suo ruolo di *Central Counter Party*) di entrare nella disponibilità della quota parte di rendita di congestione di competenza di Terna il secondo giorno lavorativo successivo al giorno di fatturazione;
 - il rinnovo automatico del *MA* e del *PA* fino al completamento operativo del progetto regionale *Italian Borders Working Table* (di seguito: IBWT) che prevede l'integrazione del mercato elettrico italiano con quelli dei paesi confinanti attraverso il meccanismo di *market coupling*; si prevede, comunque, la possibilità per le parti di recedere dall'accordo qualora il progetto regionale IBWT non fosse completato entro il 30 giugno 2016 e previa autorizzazione dei Regulatori;
- gli schemi di *MA*, *PA*, *BA GME-BSP*, nonché gli schemi di Convenzione GME-CCSE e GME-Terna trasmessi all'Autorità sono conformi all'accordo raggiunto nell'ambito del WG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- verificare positivamente lo schema di Convenzione GME-Terna;
- approvare gli schemi di *MA*, *PA*, *BA* GME-BSP, nonché lo schema di Convenzione GME-CCSE;
- prevedere che GME non applichi alcun corrispettivo a Terna nel suo ruolo di *Shipping Agent* sull'interconnessione Italia-Slovenia;
- prevedere che CCSE fornisca, ovvero riceva, la liquidità necessaria e gestisca per conto del GME i pagamenti e gli incassi connessi al *market coupling 2014*, nei termini di cui alla Convenzione GME-CCSE;
- prevedere che la liquidità fornita, ovvero ricevuta, da CCSE, nell'ambito della gestione dei pagamenti di cui al precedente alinea sia remunerata al tasso di interesse riconosciuto a CCSE dall'istituto cassiere sulle giacenze della medesima;
- prevedere che GME versi a CCSE, nel rispetto delle tempistiche di cui al Titolo V, Capo II, del TIDME, la liquidità fornita da CCSE nel mese di consegna nei termini di cui alla Convenzione GME-CCSE;
- prevedere che CCSE versi al GME, nel rispetto delle tempistiche di cui al Titolo V, Capo II, del TIDME, la liquidità ricevuta da CCSE nel mese di consegna nei termini di cui alla Convenzione GME-CCSE;
- prevedere che GME e CCSE regolino gli interessi che maturano in relazione alla gestione dei pagamenti afferenti il *market coupling* secondo le modalità ed i termini di cui alla Convenzione GME-CCSE;
- prevedere che CCSE, per conto del GME, versi a Terna entro e non oltre l'ottavo giorno lavorativo del primo mese successivo al mese di consegna le rendite di congestione risultanti dal *market coupling* nei termini di cui alla Convenzione GME-Terna;
- prevedere che Terna versi a GME o riceva da quest'ultimo gli importi pari agli interessi che GME deve, rispettivamente, versare a CCSE o ricevere da quest'ultima, secondo le modalità ed i termini di cui alla Convenzione GME-Terna;
- prevedere che gli importi di cui al precedente alinea siano imputati da Terna al corrispettivo di cui all'articolo 44, della deliberazione 111/06 (cosiddetto Uplift);
- prevedere che GME comunichi tempestivamente a Terna il tasso di interesse cui è remunerata la liquidità fornita, ovvero ricevuta, da CCSE nell'ambito della gestione dei pagamenti afferenti il *market coupling* nonché ogni suo eventuale aggiornamento;
- prevedere che GME trasmetta a Terna un rapporto sugli importi afferenti il *market coupling*, secondo le modalità ed i termini di cui alla Convenzione GME-Terna;
- prevedere che in caso di tardivo pagamento da parte di CCSE a BSP delle importazioni di energia risultanti dal *market coupling*, gli interessi di mora applicati da BSP a GME, calcolati sulla base del tasso di mora definito nel *BA* GME-BSP, siano posti a carico di CCSE;
- prevedere che nel caso di cui al precedente alinea, laddove la responsabilità del tardivo pagamento sia imputabile a GME, CCSE si rivalga su GME secondo le modalità ed i termini di cui alla Convenzione GME-CCSE;
- prevedere che in caso di tardivo pagamento da parte di CCSE a Terna della rendita di congestione risultante dal *market coupling*, gli interessi di mora applicati da

Terna a GME, calcolati sulla base del tasso di mora definito nella Convenzione GME-Terna, siano posti a carico di CCSE;

- prevedere che nel caso di cui al precedente alinea, laddove la responsabilità del tardivo pagamento sia imputabile a GME, CCSE si rivalga su GME, secondo le modalità ed i termini di cui alla Convenzione GME-CCSE;
- prevedere che costi e ricavi relativi all'esecuzione da parte di CCSE di quanto previsto nel presente provvedimento siano posti a carico del conto *market coupling* di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera x) del TIT;
- prevedere che GME trasmetta all'Autorità un rapporto mensile dettagliato dei flussi di pagamento fra GME, BSP, Terna e CCSE

DELIBERA

Articolo 1

Verifica dello schema di Convenzione GME-Terna nonché della proposta di corrispettivo Convenzione GME-Terna

- 1.1 Lo schema di Convenzione GME-Terna, trasmesso all'Autorità con comunicazione GME 18 dicembre 2013, è positivamente verificato.

Articolo 2

Approvazione degli accordi di market coupling sull'interconnessione Italia-Slovenia

- 2.1 Gli schemi di *MA* e *PA*, trasmessi all'Autorità con comunicazione GME-Terna 12 dicembre 2013, lo schema di *BA* GME-BSP, trasmesso all'Autorità con comunicazione GME 16 dicembre 2013 e lo schema di Convenzione GME-CCSE, trasmesso all'Autorità con comunicazione GME 17 dicembre 2013 sono approvati.
- 2.2 CCSE fornisce, ovvero riceve, la liquidità necessaria e gestisce per conto del GME i pagamenti e gli incassi connessi al *market coupling 2014*, nei termini di cui alla Convenzione GME-CCSE.
- 2.3 La liquidità fornita, ovvero ricevuta, da CCSE, nell'ambito della gestione dei pagamenti è remunerata al tasso di interesse riconosciuto a CCSE dall'istituto cassiere sulle giacenze della medesima.
- 2.4 GME versa a CCSE, nel rispetto delle tempistiche di cui al Titolo V, Capo II, del TIDME la liquidità fornita da CCSE nel mese di consegna nei termini di cui alla Convenzione GME-CCSE.
- 2.5 CCSE versa al GME, nel rispetto delle tempistiche di cui al Titolo V, Capo II, del TIDME, la liquidità ricevuta da CCSE nel mese di consegna nei termini di cui alla convenzione GME-CCSE.
- 2.6 GME e CCSE regolano gli interessi che maturano in relazione alla gestione dei pagamenti, di cui ai precedenti commi 2.4 e 2.5, secondo le modalità ed i termini di cui alla Convenzione GME-CCSE.
- 2.7 CCSE, per conto del GME, versa a Terna entro e non oltre l'ottavo giorno lavorativo del primo mese successivo al mese di consegna la rendita di

congestione risultante dal *market coupling* nei termini di cui alla Convenzione GME-Terna.

- 2.8 Terna versa a GME o riceve da quest'ultimo gli importi pari agli interessi che GME deve, rispettivamente, versare a CCSE o ricevere da quest'ultima, secondo le modalità ed i termini di cui alla Convenzione GME-Terna.
- 2.9 Gli importi di cui al comma 2.8 sono imputati da Terna al corrispettivo di cui all'articolo 44, della deliberazione 111/06 (cosiddetto Uplift).
- 2.10 GME comunica tempestivamente a Terna il tasso di interesse cui al comma 2.3 nonché ogni suo eventuale successivo aggiornamento.
- 2.11 GME trasmette a Terna un rapporto sugli importi afferenti il *market coupling*, secondo le modalità ed i termini di cui alla Convenzione GME-Terna.
- 2.12 In caso di tardivo pagamento da parte di CCSE a BSP delle importazioni di energia risultanti dal *market coupling*, gli interessi di mora applicati da BSP a GME, calcolati sulla base del tasso di mora definito nella BA GME-BSP, sono posti a carico di CCSE.
- 2.13 Nel caso di cui al comma 2.12, laddove la responsabilità del tardivo pagamento sia imputabile a GME, CCSE si rivale su GME secondo le modalità ed i termini di cui alla convenzione GME-CCSE.
- 2.14 In caso di tardivo pagamento da parte di CCSE a Terna della rendita di congestione risultante dal *market coupling*, gli interessi di mora applicati da Terna a GME, calcolati sulla base del tasso di mora definito nella Convenzione GME-Terna, sono posti a carico di CCSE.
- 2.15 Nel caso di cui al comma 2.14, laddove la responsabilità del tardivo pagamento sia imputabile a GME, CCSE si rivale su GME, secondo le modalità ed i termini di cui alla Convenzione GME-CCSE.
- 2.16 GME trasmette all'Autorità un rapporto mensile dettagliato dei flussi di pagamento fra Terna, BSP, GME e CCSE.
- 2.17 I costi e i ricavi relativi all'esecuzione da parte di CCSE di quanto previsto nel presente provvedimento sono posti a carico del conto *market coupling* di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera x) del TIT.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso a GME, Terna e CCSE.
- 3.2 Il presente provvedimento è trasmesso a AGEN-RS.
- 3.3 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro degli Affari Esteri.
- 3.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni